

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla <i>governance</i> e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	22
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	34
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	34
Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	42

SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».
C. 1790 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere all'Assemblea).
 (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relattrice, osserva che il disegno di legge S. 1014, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione del decreto-legge n. 10 del 2024, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ».

Rileva, preliminarmente, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e non presenta un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Avverte, altresì, che gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, rileva preliminarmente che il comma 1 individua quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, recante opere complementari in ambito stradale connesse alle olimpiadi invernali, ANAS Spa, che subentra alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare con riguardo agli interventi di cui all'Allegato A, preso atto che la relazione tecnica evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente e che non sussistono posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione connesse a eventuali esposizioni di ANAS Spa rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i cinque interventi in esame.

Rileva quindi che con i commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti al Senato, si prevede altresì che RFI S.p.A. e Ferrovie Nord siano individuati quale soggetti attuatori degli interventi, rispettivamente, di cui all'Allegato A-*bis*, contestualmente inserito nel provvedimento in esame, nonché di quelli relativi alla « Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale », subentrando alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-

2026 Spa nei relativi rapporti giuridici e procedimenti amministrativi.

Con riferimento ai citati commi 1-*bis* e 1-*ter*, avverte che il Governo ha depositato presso la 5^a Commissione Bilancio del Senato una nota che conferma che le disposizioni possono essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, considerato che RFI Spa e Ferrovie Nord sono soggetti ricompresi nell'ambito del perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione in merito al costo complessivo delle opere nonché all'entità delle risorse disponibili destinate a dette finalità – in analogia ai dati riportati dalla relazione tecnica e riferiti agli interventi retrocessi ad ANAS Spa –, al fine di suffragare l'ipotesi dell'esclusione di effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, recante disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, relativamente alla *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa. In particolare, fermo restando il numero complessivo di cinque membri dell'organo di amministrazione, un membro è designato dalla regione Lombardia e uno congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, all'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali già oggetto di commissariamento di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 16 del 2020, introdotto dall'Allegato B del provvedimento in esame, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021. Si prevede, altresì, che l'intervento pubblico per il completamento delle opere tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità.

Ciò premesso, per quanto riguarda le modifiche apportate alla composizione del-

l'organo di amministrazione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, non ha osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle modifiche medesime. Inoltre, anche per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di Commissario straordinario all'amministratore delegato della medesima società, prende atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, che conferma che le opere sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziata a legislazione vigente, ad eccezione della Variante di Vercurago lotto San Gerolamo per la quale, risultando, allo stato, una copertura pari 159 milioni di euro a fronte di un fabbisogno complessivo di circa 253 milioni di euro, l'ambito di operatività del Commissario resta circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbe tuttavia chiarita la ragione di un'apparente discrasia tra l'allegato B del presente provvedimento, che fa riferimento ai lotti 1 e 2 dell'intervento « SS 42 Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria », e la relazione tecnica che, con riguardo all'allegato B in relazione al medesimo intervento, fa invece riferimento al solo lotto 1.

Infine, anche con riferimento alla necessità che l'intervento pubblico per il completamento delle opere tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti del Governo in merito al fatto che i progetti non richiedono adeguamenti che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli stessi già considerano l'accessibilità delle opere da parte degli atleti e delle persone con disabilità, ai sensi della normativa vigente in materia.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS Spa subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS36 « Messa in sicurezza della tratta Giusano-Civate ». La norma dispone, altresì, che il Commissario possa nominare fino a

un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale ANAS Spa, e che allo stesso Commissario e agli eventuali sub-commissari non spettino compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati, fermo restando che gli eventuali rimborsi spese saranno posti a carico del quadro economico dell'intervento in questione, nel limite massimo di 50.000 euro annui. La norma stabilisce, inoltre, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS Spa può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con disposizioni inserite durante l'esame al Senato, si prevede inoltre che l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI Spa subentri quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38. Anche in tal caso, la norma dispone che il Commissario possa nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI Spa e che al Commissario medesimo e agli eventuali sub-commissari nominati non spettino compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati, fermo restando che gli eventuali rimborsi delle spese saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. La norma stabilisce inoltre che per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di RFI Spa può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, preso atto che ai sub-commissari non spettano compensi

comunque denominati, che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico nel limite massimo di 50.000 euro annui e che l'eventuale avvalimento da parte del Commissario dei soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire senza nuovi oneri, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure relative agli enti territoriali interessati dallo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

In merito al comma 1, che consente agli enti territoriali di concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza, non formula osservazioni dato il carattere facoltativo della norma, cui gli enti interessati potranno dunque dare attuazione ove sussistano le relative disponibilità di risorse e nell'ambito degli equilibri di bilancio.

Rileva invece che il comma 2 autorizza gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 a procedere alla revisione del contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione: la disposizione è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria. In base al comma 3, regioni, province autonome e comuni possono disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla disciplina vigente relative all'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio e alla previsione delle relative indennità. In proposito non formula osservazioni, considerato che anche dette disposizioni attribuiscono facoltà agli enti territoriali.

Infine, in relazione alla possibilità, prevista dal comma 4, di destinare le disponi-

bilità derivanti dalle economie conseguite nonché quelle inerenti alla mancata realizzazione degli interventi ad altre finalità definite con decreto interministeriale, non formula osservazioni trattandosi di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che la nuova destinazione di spesa sia compatibile con le previsioni incorporate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali la Società adegui la convenzione quadro con ANAS Spa alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS Spa gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, ossia in una percentuale non superiore al 9 per cento in relazione agli oneri di investimento, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS Spa, nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Evidenzia quindi che gli oneri sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

In proposito, osserva che il Governo, nella relazione tecnica e nella nota presentata durante l'esame al Senato in data 28 febbraio 2024, ha segnalato che la percentuale non superiore al 9 per cento riconosciuta ad ANAS Spa in relazione agli oneri di investimento, da intendersi onnicomprensiva, appare in ogni caso coerente con la quantificazione dei suddetti oneri che emerge dai relativi quadri economici e che

il riconoscimento avviene comunque, come stabilito dalle disposizioni, nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Nella medesima nota il Governo ha, altresì, precisato, da un lato, che nessun trasferimento di risorse è stato effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2024 in favore della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 in relazione alle opere stradali e che a detta società non sono dovuti gli oneri di investimento per i cinque interventi retrocessi ad ANAS Spa e, dall'altro, che le disposizioni inerenti all'adeguamento, da parte della medesima società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 Spa, dello statuto sono a carattere ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce del complesso di tali chiarimenti, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Rileva, altresì, che il comma 3 dell'articolo 4 autorizza in favore di ANAS Spa la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, a copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Al riguardo, non formula osservazioni, prendendo atto che è stato confermato – con nota del Governo depositata presso la 5^a Commissione del Senato – che la disponibilità delle risorse non è direttamente correlata agli aspetti relativi al finanziamento delle opere olimpiche, andandosi ad aggiungere a quelle già destinate alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

Si prevede inoltre, al successivo comma 3-bis, che per la realizzazione delle opere del piano degli interventi per le quali la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 intende avvalersi di ANAS Spa per la fase di affidamento ed esecuzione, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avvenga mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme già destinate agli oneri di investimento e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il Governo ha chiarito che la corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha carattere ordinamentale, trattandosi esclusivamente di una procedura di semplificazione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che, ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 4, le somme previste alla voce « oneri di investimento » per gli interventi di cui all'Allegato A-bis e per l'intervento inerente alla Sede T2 MPX-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale, affidato a Ferrovie Nord, in relazione alle attività già svolte dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, nonché per quelle di monitoraggio, siano determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non formula osservazioni considerato che la norma opera, per espressa previsione, nel limite delle disponibilità.

Riguardo all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, di cui al comma 3-quinquies, ritiene che andrebbe acquisita conferma che gli adempimenti relativi a detto aggiornamento siano sostenibili dalla suddetta Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che, come disposto dal comma 3-sexies, la suddetta Autorità viene a tal fine autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subor-

dinato a tempo indeterminato e in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e 12 unità da inquadrare nell'area dei funzionari. Al riguardo, pur rilevando la sostanziale congruità degli stanziamenti previsti, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la quantificazione degli oneri connessi alle assunzioni in esame. Inoltre, rileva che gli oneri appaiono configurati come limite massimo di spesa: circa l'effettiva prudenzialità di individuare il personale da assumere in cifra fissa anziché entro un limite massimo, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dall'autorizzazione ivi prevista in favore di ANAS Spa, nell'importo di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha previsto la corresponsione ad ANAS Spa di un contributo nella misura massima di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 a titolo di compensazione dei minori canoni riscossi nell'anno 2020 dalla predetta società a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, rappresenta che la predetta autorizzazione di spesa è stata ridotta dall'articolo 25, comma 2-*quinqüies*, del decreto-legge n. 4 del 2022, in misura pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, nonché dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 213 del 2023, in misura pari a 7,27 milioni di euro per l'anno 2024.

In proposito, segnala che – come già indicato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge ed ulteriormente precisato dal Governo durante

l'iter presso il Senato – le risorse di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura negli anni dal 2032 al 2034, iscritte sul capitolo 1651 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano integralmente disponibili. Sul punto, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Inoltre, fa presente che il comma 3-*sexies* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 917.202 euro per l'anno 2024 e a 1.222.936 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, premesso che il citato capitolo – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2024, ritiene che andrebbe fornita analoga rassicurazione dal Governo anche con riferimento alla copertura prevista a regime per le annualità successive, nonché una conferma che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo stesso.

Infine, rileva che il comma 4 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente provvedimento – ad eccezione delle disposizioni onerose di cui ai commi 3 e 3-*sexies* del medesimo articolo 4, provviste di autonoma copertura – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sotto il profilo della formulazione della norma, non ha osservazioni.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

Alla luce della predetta documentazione, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal presidente, in sostituzione della relatrice, precisa, in particolare, che dal

subentro della società RFI e della società Ferrovie Nord alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 come soggetto attuatore, rispettivamente, degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi ivi richiamati saranno attuati a valere sulle risorse già stanziata a legislazione vigente per la realizzazione delle medesime opere, che ne assicurano l'integrale finanziamento.

Fa presente, nello specifico, che gli interventi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono integralmente finanziati a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente e riportate nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia delle finanze, dell'8 settembre 2023, essendo tali interventi inclusi nell'Allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che riporta le opere di impiantistica e infrastrutturali aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto.

Segnala, inoltre, che la relazione tecnica aggiornata, con riferimento all'Allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), quantifica i dati relativi ai costi del lotto 1 e del lotto 2 dell'intervento relativo alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, pari, rispettivamente, a 42.848.500 euro e a 143.441.900 euro.

Con riferimento invece all'articolo 3-*bis*, comma 4, evidenzia che all'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle economie prodottesi nella realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche e di quelle derivanti dall'eventuale mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 si provvederà nel rispetto del profilo temporale di spesa previsto a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura, inoltre, che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali potrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al

dissesto idrogeologico nel territorio di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili ai compiti istituzionali della medesima Autorità che si sostanziano in una specificazione della disciplina in materia di pianificazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Osserva, inoltre, che gli oneri derivanti dalle assunzioni presso la citata Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, previste dall'articolo 4, comma 3-*sexies*, sulla base della quantificazione riportata nella relazione tecnica aggiornata, rientrano entro il limite di spesa di euro 917.202 per l'anno 2024 e di euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, indicato dalla medesima disposizione.

Conferma, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 4, comma 3-*sexies*, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla medesima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo stesso.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1790, di conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2024, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni urgenti sulla *governance*;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dal subentro della società RFI e della società Ferrovie Nord alla società

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come soggetto attuatore, rispettivamente, degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi ivi richiamati saranno attuati a valere sulle risorse già stanziata a legislazione vigente per la realizzazione delle medesime opere, che ne assicurano l'integrale finanziamento;

in particolare, gli interventi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono integralmente finanziati a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente e riportate nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia delle finanze, dell'8 settembre 2023, essendo tali interventi inclusi nell'Allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che riporta le opere di impiantistica e infrastrutturali aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto;

la relazione tecnica aggiornata, con riferimento all'Allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), quantifica i dati relativi ai costi del lotto 1 e del lotto 2 dell'intervento relativo alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, pari, rispettivamente, a 42.848.500 euro e a 143.441.900 euro;

con riferimento all'articolo 3-*bis*, comma 4, all'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle economie prodottesi nella realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche e di quelle derivanti dall'eventuale mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 si provvederà nel rispetto del profilo temporale di spesa previsto a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali potrà provvedere all'aggiorn-

amento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di propria competenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinqies*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili ai compiti istituzionali della medesima Autorità che si sostanziano in una specificazione della disciplina in materia di pianificazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

gli oneri derivanti dalle assunzioni presso la citata Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, previste dall'articolo 4, comma 3-*sexies*, sulla base della quantificazione riportata nella relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, rientrano entro il limite di spesa di euro 917.202 per l'anno 2024 e di euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, indicato dalla medesima disposizione;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 4, comma 3-*sexies*, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla medesima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo stesso,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui

quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Ilaria Fontana 1.3, che reca un'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, relativa alle opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio-Males, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità;

gli identici Ilaria Fontana 3.5, Bonelli 3.6 e Simiani 3.2 nonché gli identici Ilaria Fontana 3.9 e Bonelli 3.10, che sono volti a sopprimere, rispettivamente al comma 1 e al comma 2-bis dell'articolo 3, la disposizione secondo la quale gli eventuali rimborsi di spese dovuti ai commissari straordinari e ai sub-commissari, nominati ai sensi del medesimo articolo 3, sono posti a carico del quadro economico degli interventi nel limite massimo di 50.000 euro annui, senza tuttavia prevedere una diversa copertura finanziaria degli oneri derivanti da tali rimborsi;

Ilaria Fontana 3-bis.02, che, nell'istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia per l'anno 2024 non reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Simiani 1.10, che è volta ad affidare ad ANAS Spa, in qualità di soggetto attua-

tore, taluni interventi stradali elencati nell'allegato B al presente decreto, per i quali il testo originario del provvedimento in esame ha invece previsto la nomina quale commissario straordinario dell'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026. La proposta emendativa prevede conseguentemente il subentro nell'esercizio delle predette funzioni commissariali da parte dell'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS Spa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ilaria Fontana 1.5, che è volta a prevedere che le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali interessati provvedano, di concerto con ANAS Spa, alla predisposizione di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardante le zone interessate dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. La proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché in ordine alla congruità della relativa copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

Bonelli 1.02, che prevede l'istituzione di un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere all'istituzione e al funzionamento del citato Tavolo di confronto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che la proposta emendativa, non prevede espressamente la mancata corresponsione ai componenti del medesimo Tavolo di com-

pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che del tavolo di confronto fanno parte anche esperti;

Ilaria Fontana 2.10, che reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2054 destinata agli interventi di gestione e manutenzione delle opere relative all'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « Ice rink Oval » di Baselga di Piné, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla congruità della relativa copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

Ilaria Fontana 3-bis.01, che, nel prevedere che i comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 predispongano il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale e lo pubblichino sul sito *internet*, dispone che i comuni provvedono agli oneri che ne derivano con le risorse umane, economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che all'attuazione della proposta emendativa in esame possa provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta medesima;

Roggiani 3-bis.03, che è volta ad autorizzare le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni a riconoscere, ai soggetti privati che realizzano infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici, contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi

e ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone la spesa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che non indica una quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di contributi ivi previsti né individuali modalità con le quali si provvede alla relativa copertura finanziaria;

Ilaria Fontana 4.01, che, nell'incrementare il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 197 del 2022, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura finanziaria, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024;

Ilaria Fontana 4.02, che prevede che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Ispettorato nazionale del lavoro effettui un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, attraverso controlli *in loco* e verifiche amministrative a campione, i cui dati sono pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul proprio portale telematico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire che il Governo assicuri che possa provvedersi all'attuazione della proposta emendativa nel rispetto delle clausole di invarianza finanziaria contenute nella proposta medesima;

Ilaria Fontana 4.03, che, nell'incrementare il Fondo per lo sviluppo delle reti

ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge n. 160 del 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura finanziaria, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in relazione alle proposte emendative puntualmente richiamate dal presidente, esprime parere contrario, per carenza di copertura finanziaria, sull'emendamento Ilaria Fontana 1.3, nonché parere contrario sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.5, Bonelli 3.6 e Simiani 3.5 e sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.9 e Bonelli 3.10, in quanto suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di corrispondente copertura.

Esprime, altresì, parere contrario, per carenza di copertura finanziaria, sull'emendamento Ilaria Fontana 3-bis.02, nonché parere contrario sull'emendamento Simiani 1.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 1.5, posto che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.

Esprime, parimenti, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 2.10, giacché, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.

Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 3-bis.01 e Roggiani 3-bis.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.01, dal momento che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.

Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.03, dal momento che, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, non risulta altresì possibile valutare la congruità della corrispondente copertura finanziaria.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa dalla sottosegretaria Albano sull'articolo aggiuntivo Roggiani 3-bis.03, dal momento che quest'ultimo non pone obblighi in capo agli enti territoriali ivi richiamati, ma si limita a riconoscere loro una mera facoltà, con la conseguenza che gli enti medesimi potranno eventualmente attivarsi nel senso indicato dalla citata proposta emendativa solo in presenza delle occorrenti risorse finanziarie nei rispettivi bilanci.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ritiene opportuno acquisire maggiori chiarimenti circa l'asserita onerosità dell'emendamento Simiani 1.10, che si limita ad affidare ad ANAS Spa, anziché all'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, la titolarità, in qualità di soggetto attuatore, degli interventi elencati nell'allegato B al decreto-legge in esame.

Marco GRIMALDI (AVS) invita la rappresentante del Governo a compiere una verifica supplementare sull'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, non ravvisando alcun profilo oneroso connesso all'istituzione di un Tavolo di confronto permanente sul tema della sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Segnala, al riguardo, l'assoluta necessità di prevedere l'istituzione di un simile organismo a fronte dei sempre più frequenti, imprevedibili ed allarmanti cambiamenti climatici oramai in atto da alcuni anni, che investono direttamente anche l'ecosistema alpino nell'ambito del quale saranno ospitati nel 2026 i prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, dopo un ulteriore approfondimento sui profili finanziari delle proposte emendative richiamate dai deputati in precedenza intervenuti, conferma il parere contrario sull'emendamento Simiani 1.10, in quanto non può escludersi che il previsto trasferimento di attribuzioni aggiuntive ad ANAS Spa determini comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

Rettifica, invece, il parere contrario dapprima formulato sugli articoli aggiuntivi Bonelli 1.02 e Roggiani 3-bis.03. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02, osserva che all'istituzione e al funzionamento del Tavolo di confronto permanente sul tema della sostenibilità ambientale potrà effettivamente provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi ritenere, sia pure implicitamente, che ai suoi componenti non

spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con riferimento, invece, all'articolo aggiuntivo Roggiani 3-bis.03, prende atto che l'autorizzazione ivi disposta in favore degli enti territoriali interessati si configura quale mera facoltà e, pertanto, i medesimi enti dovranno darvi comunque corso nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Alla luce di tali considerazioni, esprime quindi una valutazione non ostativa sugli articoli aggiuntivi Bonelli 1.02 e Roggiani 3-bis.03.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3, 1.5, 1.10, 2.10, 3.2, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3-bis.01, 3-bis.02, 4.01, 4.02 e 4.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.**C. 982 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo e non comprese nel fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione in data 19 marzo 2024, non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Propone pertanto di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.**C. 1532-ter-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2024 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione attendeva le risposte del Governo alle richieste di chiarimento formulate sui profili finanziari del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, assicura che il Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere al funzionamento del tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, istituito dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente, inoltre, che le stime della perdita di gettito IRPEF e IRES derivante dall'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *m*), sono state effettuate, in un'ottica prudenziale, considerando l'intero ammontare delle imposte attualmente versate dalle medesime associazioni, pari a poche decine di migliaia di euro, mentre gli eventuali effetti derivanti dall'ampliamento delle attività svolte dai suddetti enti in favore degli associati, essendo legati a comportamenti degli operatori economici, hanno carattere indiretto e, pertanto, non sono stati considerati ai fini della quantificazione.

Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 5, le quali prevedono che le imprese sociali destinino una quota degli utili netti annuali pari al 3 per cento, e non più, come previsto dalla normativa vigente, in misura non superiore al 3 per cento, a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, si limitano a definire in maniera fissa e non più discrezionale la percentuale degli utili da destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e, pertanto, non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la destinazione in misura inferiore al 3 per cento rappresentava un'eventualità che non era stata considerata nella quantificazione degli effetti finanziari della norma vigente.

Fa presente che la disposizione di cui all'articolo 7, volta a esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi della normativa vigente si applica alla sola ipotesi di carattere residuale di successione testamentaria a titolo

universale, mentre non trova applicazione nella diversa circostanza in cui i medesimi soggetti siano nominati legatari, in quanto a legislazione vigente i legatari sono obbligati al pagamento della sola imposta relativa ai rispettivi legati.

Garantisce che dalle previsioni del medesimo articolo 7 non derivano effetti in termine di minore gettito, in quanto le previsioni a legislazione vigente già non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1532-*ter*-A, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere al funzionamento del tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, istituito dalla novella di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le stime della perdita di gettito IR-PEF e IRES derivante dall'inclusione delle associazioni dei militari in congedo nel novero degli enti del Terzo settore, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *m*), sono state effettuate, in un'ottica prudenziale, considerando l'intero ammontare delle imposte attualmente versate dalle medesime associazioni, pari a poche decine di migliaia di euro, mentre gli eventuali effetti

derivanti dall'ampliamento delle attività svolte dai suddetti enti in favore degli associati, essendo legati a comportamenti degli operatori economici, hanno carattere indiretto e, pertanto, non sono stati considerati ai fini della quantificazione;

le disposizioni di cui all'articolo 5, le quali prevedono che le imprese sociali destinino una quota degli utili netti annuali pari al 3 per cento, e non più, come previsto dalla normativa vigente, in misura non superiore al 3 per cento, a determinati fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, si limitano a definire in maniera fissa e non più discrezionale la percentuale degli utili da destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e, pertanto, non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la destinazione in misura inferiore al 3 per cento rappresentava un'eventualità che non era stata considerata nella quantificazione degli effetti finanziari della norma vigente;

la disposizione di cui all'articolo 7, volta a esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi della normativa vigente si applica alla sola ipotesi di carattere residuale di successione testamentaria a titolo universale, mentre non trova applicazione nella diversa circostanza in cui i medesimi soggetti siano nominati legatari, in quanto a legislazione vigente i legatari sono obbligati al pagamento della sola imposta relativa ai rispettivi legati;

dalle previsioni del medesimo articolo 7 non derivano effetti in termine di minore gettito, in quanto le previsioni a legislazione vigente già non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relattrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

In primo luogo, segnala che l'emendamento Sportiello 1.2, volto ad incrementare le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni in materia di assunzioni di assistenti sociali, non prevede tuttavia la quantificazione degli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare necessario acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Marianna Ricciardi 1.3, che, nel prevedere un incremento rispettivamente di 20.000 e 10.000 euro dei contributi riconosciuti, a determinate condizioni, ai comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, incrementa di conseguenza il fondo di solidarietà comunale di 80 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria indicate dalla proposta emendativa, con particolare riferimento all'utilizzo, negli anni successivi al 2024, del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

Alfonso Colucci 2.22, volta a prevedere che, presso ogni Prefettura, sia isti-

tuito un « Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile », cui partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socioeconomica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole e per programmare strategie di intervento anche attraverso progetti di rigenerazione urbana. Sottolinea che la proposta è corredata di una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni ivi previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa effettivamente provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza recata dalla proposta stessa;

Sportiello 2.24, volta a prevedere che il Ministero dell'istruzione e del merito, nei territori in cui sia certificata una mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione, intervenga con propri ispettori e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni, istituisca dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani in età scolare che non fruiscono dei servizi dell'istruzione e per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dall'istituzione dei presidi di supporto socio-educativo;

Sportiello 2.26, volta a prevedere che, ai nuclei familiari destinatari di forme di sostegno al reddito o nei quali vi siano

componenti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, sia affiancata un'équipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle équipes di sostegno socio-educativo ivi previste;

Auriemma 2.01, che, nell'istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvede ai relativi oneri, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisite all'erario. Rileva che la proposta emendativa prevede inoltre che l'istituendo fondo possa essere alimentato anche con le risorse provenienti dal fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e in ordine al fatto che l'utilizzo delle medesime non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse, posto che tali risorse sono allo stato destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive;

Gadda 2.02, volto ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di sostenere i comuni nelle spese per i minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica per gli esercizi successivi al 2024 e assicuri che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Porta 4.1009, volta a precisare che gli enti di carattere privato diversi dalle società che rientrano nella definizione di enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, possano aver sede legale in Italia o all'estero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa con particolare riferimento all'eventuale estensione di regimi agevolativi previsti per gli enti del Terzo settore;

Schullian 4.1012, che, nel modificare alcune disposizioni del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, è volta, tra l'altro, ad inserire tra le attività non commerciali effettuate dalle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 84, le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà e le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, nonché a prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applichi l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che estende alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco le

disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa con particolare riferimento ai suoi possibili effetti sul gettito fiscale;

Malavasi 4.01000, volta a prevedere che gli enti destinatari del contributo del 5 per mille possano conoscere il nominativo del contribuente, qualora quest'ultimo ne abbia concesso l'autorizzazione dandone nota in apposito spazio nella pagina del 5 per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dall'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno 2024. La proposta emendativa prevede, altresì, che la medesima Agenzia comunichi all'ente destinatario i nomi dei contribuenti che hanno concesso la predetta autorizzazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa la possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Identici Gadda 8.01000 e Girelli 8.01001, sono volte a prevedere che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022 siano destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese volta al sostegno dei medesimi enti, nonché, per la parte restante e a decorrere dal 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dai medesimi enti del Terzo settore. In proposito, si rammenta che la citata disposizione ha istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato – previo trasferimento delle risorse su apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato – al riconoscimento di un contributo straordinario in favore di enti del Terzo settore in considerazione dell'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto di energia e gas naturale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito sia all'ef-

fettiva sussistenza di risorse residue afferenti al citato Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, sia in ordine alla possibilità di destinarle a finalità diverse da quelle originarie senza pregiudicare la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime. Reputa, in ogni caso, necessario acquisire un'indicazione anche in ordine ai possibili effetti, anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dell'utilizzo di risorse stanziare per l'anno 2022 a decorrere dall'anno 2024.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Di Lauro 1.4, poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. Formula, altresì, un parere contrario sugli identici Gadda 4.1003 e Malavasi 4.1006, identici Gadda 4.1004 e Girelli 4.1007, Gadda 4.1005 e Furfaro 4.1008 e Schullian 4.1011, che prevedono alcune modifiche all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di ampliare la possibilità di ricorso alla contabilità semplificata nonché alle altre forme di semplificazione del rendiconto. In particolare, da un lato, modificando il comma 2 del citato articolo 13, determinano un innalzamento del limite per la redazione da parte degli enti del Terzo settore, che non svolgono attività di impresa, privi di personalità giuridica del bilancio in versione semplificata ovvero del

rendiconto per cassa, con conseguente ampliamento della platea di soggetti che passerebbero a tale modalità di gestione contabile, dall'altro, aggiungendo il comma 2-*bis*, consentono agli enti con proventi non superiori a 60 mila euro di usufruire dell'aggregazione dei dati di entrate e uscite per cassa ai fini di una maggiore semplificazione, con disposizione ampliativa rispetto a quella prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per gli enti non commerciali. Ciò posto, evidenzia che le suddette proposte emendative incidono direttamente sulla stessa possibilità di verifica, in sede di accertamento e controllo, della natura non commerciale o meno delle attività di interesse generale svolte dai predetti enti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 79 del medesimo codice. Ne deduce, conseguentemente, il concreto rischio di compromettere l'attività di controllo esercitabile dall'amministrazione finanziaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, finalizzata, nei casi in questione, ad accertare poste rilevanti ai fini dell'accertamento della natura eventualmente commerciale dell'attività svolta dai predetti soggetti, con possibili ricadute in termini di minori entrate in relazione alla corretta applicazione delle norme di cui agli articoli 79 e 80 del codice del Terzo settore, al tempo cifrate nella relativa relazione tecnica.

Da ultimo, esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 8.1000, poiché volto a sopprimere la previsione riguardante la prestazione di una idonea garanzia per i debiti ereditari e il rinvio ad un apposito decreto di attuazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia per l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio della garanzia medesima, che costituisce garanzia imprescindibile al fine di escludere effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere quali siano i motivi del parere con-

trario espresso dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Alfonso Colucci 2.22, rileva che la costituzione presso le Prefetture di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, al quale sarebbero chiamati a partecipare soggetti rappresentativi delle istituzioni e della società civile del territorio di competenza, difficilmente potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto tale Osservatorio assumerebbe un ruolo di mero promotore di iniziative nella predetta materia. Aggiunge, peraltro, che la proposta emendativa è accompagnata da una clausola di invarianza finanziaria, secondo un uso frequente per disposizioni di contenuto analogo. Ricorda, infine, che, come indicato anche nelle premesse del parere testé approvato dalla Commissione sul testo del provvedimento, eventuali effetti di carattere indiretto non sono considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

In riferimento all'emendamento Di Lauro 1.4, sul quale la relatrice e il Governo hanno espresso parimenti parere contrario, sottolinea che la proposta emendativa è volta a prevedere che i comuni possano utilizzare le risorse previste dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 178 del 2020 per l'assunzione di assistenti sociali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. In proposito, nel ritenere che, con la proposta emendativa, si intende introdurre una facoltà per i comuni nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalla legge, ritiene non fondato il parere contrario espresso sui profili finanziari della proposta emendativa.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, dopo un ulteriore approfondimento istruttorio, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Di Lauro 1.4 e Alfonso Colucci 2.22.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), fa presente che il parere contrario espresso sull'emendamento Alfonso Colucci 2.22 rappresenta un precedente di cui d'ora innanzi si dovrà tener conto ogniqualvolta disposizioni di provvedimenti all'esame della Commissione disporranno l'istituzione di organi

collegiali corredata di una clausola di invarianza specifica volta a escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, in replica al deputato Dell'Olio, sottolinea che, secondo la prassi utilizzata, la clausola di invarianza che accompagna la costituzione di nuovi organi collegiali deve essere formulata in modo da escludere, per i membri che li compongono, la percezione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Quindi, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.4, 2.22, 2.24, 2.26, 2.01, 2.02, 4.1003, 4.1004, 4.1005, 4.1006, 4.1007, 4.1008, 4.1009, 4.1011, 4.1012, 4.01000, 8.1000, 8.01000 e 8.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

C. 304-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che la pro-

posta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la delega al Governo a riformare la disciplina in materia di conflitti di interesse.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che le norme in esame delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ai fini dell'esercizio della delega, la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 prevede un principio e criterio direttivo volto all'attribuzione di poteri di vigilanza e accertamento dei conflitti di interesse e di eventuale sanzione delle relative violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, con riferimento alle violazioni imputabili al presidente e ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'Autorità nazionale anticorruzione. Rammenta che entrambe le autorità sono incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione in base all'elenco definito dall'ISTAT. Al riguardo, osserva che tale principio e criterio direttivo di delega, con specifico riferimento alle situazioni di conflitto d'interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo statale – Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordinari di Governo – appare confermativo del vigente quadro di poteri e competenze attribuite in tale materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 215 del 2004, di cui viene disposta l'abrogazione dal comma 4 dell'articolo 1. Il citato principio e criterio direttivo, rispetto all'assetto vigente, estende però l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di vigilanza e controllo sui conflitti d'interesse anche alle situazioni di conflitto in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome nonché i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e

regolazione. Sul punto, pur considerato che in base all'assetto vigente, le spese di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono poste a carico del suo bilancio, e trovano copertura in via principale a valere sulla contribuzione a tal fine imposta alle società di capitale di maggiori dimensioni e che pertanto gli eventuali oneri derivanti dal presumibile incremento delle attività di vigilanza e controllo determinato dall'attuazione del citato principio e criterio direttivo potrebbero essere riassorbiti all'interno di un corrispondente aumento di tale contribuzione nei limiti previsti dalla legislazione vigente, rileva comunque l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'entità degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo principio e criterio direttivo, anche in termini di eventuali fabbisogni aggiuntivi di personale, al fine di definire la misura dell'eventuale rimodulazione del suddetto contributo, ovvero dell'eventuale trasferimento a carico del bilancio dello Stato a favore della medesima Autorità, necessario per provvedere alla copertura degli oneri stessi. Analogamente, ritiene che dovrebbe essere fornito un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dalle funzioni in materia di conflitto d'interessi attribuite dalla norma all'ANAC e alla possibilità che la medesima Autorità possa farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che nell'assetto vigente l'ANAC non risulta essere titolare di specifiche competenze – poteri di intervento e sanzionatori – in materia di conflitto d'interesse. Infine, ritiene necessario coordinare – anche attraverso l'introduzione di specifici principi e criteri direttivi di delega – i contenuti del presente provvedimento con gli effetti derivanti dall'abrogazione della legge n. 215 del 2004, posto che tale abrogazione implica la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge medesima, finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella misura di 15 unità per ciascuna Autorità, nonché ad altre misure complementari di

rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima. Infatti, per quanto riguarda l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, poiché nonostante la citata abrogazione i compiti ad essa attribuiti dalla legge n. 215 del 2004 dovranno continuare ad essere svolti dalla stessa Autorità anche in misura sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, rileva che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che le risorse risparmiate per effetto della medesima abrogazione possano essere utilizzate per essere nuovamente trasferite alla stessa Autorità, ferma restando la possibilità di disporre un incremento per far fronte alle eventuali ulteriori assunzioni che si rendessero necessarie per provvedere agli ulteriori compiti, individuando altresì la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda invece l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, venendo meno – per effetto della menzionata abrogazione – l'autorizzazione di spesa che consentiva alla predetta Autorità di provvedere alle assunzioni di personale necessarie allo svolgimento dei compiti a suo tempo ad essa assegnati e ora non più previsti, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un progressivo riassorbimento, grazie ai futuri pensionamenti, delle unità di personale assunte, assicurando comunque nel frattempo alla medesima Autorità il trasferimento delle risorse necessarie a sostenerne i conseguenti oneri, attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione della relativa autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 215 del 2004, ovvero di mantenere comunque invariato nel tempo il numero delle unità di personale quale risultante dalla medesima legge n. 215 del 2004, provvedendo ai corrispondenti oneri mediante l'utilizzo delle medesime risorse. In merito a tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento in discussione, quale risultante dalle modificazioni ad esso apportate durante l'esame presso la Commissione Cultura competente nel merito, nella seduta del 31 gennaio 2024, esprimendo in quella sede parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, inoltre, che la Commissione Cultura, nella successiva seduta del 20 marzo, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la predetta condizione e apportando al testo ulteriori modificazioni che non presentano tuttavia profili problematici dal punto di vista finanziario.

Tanto considerato, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO condivide con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In primo luogo segnala che alcune proposte emendative recano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. A tal riguardo segnala l'emendamento Berruto 4.1000, volto a prevedere che le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficino di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore, che appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

Allo stesso modo fa presente che l'articolo aggiuntivo Zaratti 7.01 volto a prevedere, da un lato, la detrazione dall'imposta lorda del 30 per cento della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso e, dall'altro, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle società sportive professionistiche o dilettantistiche che deliberino un aumento di capitale, pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle predette persone fisiche, senza prevedere un'apposita copertura finanziaria, che appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti da ulteriori proposte emendative, ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala in primo luogo l'emendamento Berruto 3.1000, volto a prevedere che gli enti di partecipazione popolare sportiva, di cui all'articolo 3, comma 1, siano conformi al Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento all'eventuale estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo settore agli enti di partecipazione popolare sportiva.

Evidenzia poi che l'emendamento Caso 3.9 è volto a prevedere che le società o

associazioni possano essere qualificate come enti di partecipazione popolare sportiva se, in base allo statuto o all'atto costitutivo, siano obbligate ad attivare convenzioni con università e centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei club e per immettere giovani e qualificate professionalità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla modalità di finanziamento delle convenzioni previste dalla medesima proposta.

Richiama quindi l'articolo aggiuntivo Berruto 5.01001, volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, prevedendo tra gli altri, quali principi e criteri direttivi, la determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, la previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente e la detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, anche considerando che la medesima proposta non reca disposizioni relative alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega da essa conferita.

Sottolinea infine che l'articolo aggiuntivo Molinari 5.01002 è volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni a favore delle società sportive assoggettate a partecipazione popolare, prevedendo, quali principi e criteri direttivi, l'introduzione di agevolazioni per la gestione delle strutture sportive, al fine di ridurre i costi di ristrutturazione e di realizzazione di nuovi impianti sportivi, e la previsione di contributi in favore dell'ente concedente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della

proposta emendativa in esame, anche considerando che la medesima proposta non reca disposizioni relative alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega da essa conferita.

Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal presidente nonché sull'articolo aggiuntivo Berruto 5.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel criticare il parere contrario espresso dal presidente e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Caso 3.9, sottolinea che, al contrario la proposta emendativa potrebbe comportare un aumento di entrate perché restringe l'ambito di definizione degli enti di partecipazione popolare sportiva, titolari di agevolazioni, a quelli che sono obbligati, in base allo statuto o all'atto costitutivo, ad attivare convenzioni con università e centri di ricerca e specializzazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 3.9, 3.1000, 4.1000, 5.01000, 5.01001, 5.01002 e 7.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.35.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa preliminarmente presente che gli emendamenti Dell'Olio 29.120, Steger 12.47 e Frassini 43.1 sono stati ritirati e che l'onorevole Ghio sottoscrive gli emendamenti Braga 1.79 e Ubaldo Pagano 1.100, 1.101, 1.103, 1.104 e 1.105.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri sono state comunicate le valutazioni della presidenza in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso le quali sono state formulate 103 richieste di riesame.

Al riguardo, comunica che la presidenza, alla luce delle argomentazioni contenute nei ricorsi presentati, nonché a seguito di un supplemento di istruttoria, ha ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative:

Mulè 8.75, Iezzi 8.81, Manzi 8.020, limitatamente al comma 2, Cannizzaro 18.6 e D'Attis 44.022, limitatamente alla lettera *b*), in quanto recano disposizioni connesse all'obiettivo del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR;

Squeri 12.55, che reca misure di semplificazione amministrativa connesse alla realizzazione di interventi previsti nell'ambito del PNRR;

Bellomo 32.01, Molinari 33.011 e 33.012, che recano disposizioni volte a disciplinare i poteri di Commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali, analogamente a quanto previsto da disposizioni contenute nell'articolo 8 del provvedimento;

D'Attis 40.39 e gli identici Roggiani 40.38 e Steger 40.40, che recano disposizioni relative alla gestione della liquidità degli enti locali, connesse alla realizzazione degli obiettivi in materia di riduzione dei tempi di pagamento, oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 40 del provvedimento, conseguentemente dovendosi ritenere altresì ammissibili gli emendamenti Roggiani 40.34, D'Attis 40.35, Steger 40.36 e Grimaldi 40.37, che recano disposizioni di analogo contenuto;

Ciancitto 42.5, gli identici Patriarca 42.6, Loizzo 42.7 e Malavasi 42.8, nonché Malagola 44.028, che recano disposizioni che concorrono all'attuazione di interventi previsti dal PNRR.

Avverte, infine, che per le restanti proposte emendative in ordine alle quali sono state presentate richieste di riesame la presidenza conferma il giudizio di inammissibilità.

La seduta termina alle 19.40.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 26 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 19.50.

ALLEGATO

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Relazione tecnica di passaggio

Articolo 1 (Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

La norma detta disposizioni urgenti sulla realizzazione di alcune opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali opere, nonché di assicurarne la realizzazione in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento.

In particolare, il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto la società ANAS S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore di cinque interventi, individuati dall'Allegato A del decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società, nonché nei procedimenti amministrativi avviati dalla medesima Società. Per tali interventi risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica. La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Va al riguardo precisato che la realizzazione degli interventi del Piano delle opere olimpiche relativi ad infrastrutture stradali statali è stata disciplinata con la convenzione quadro stipulata dalla Società con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023, adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022, nonché dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, di approvazione del Piano degli interventi olimpici. Tutti gli interventi retrocessi ad ANAS alla luce del decreto in esame rientrano nel regime dell'articolo 1, comma 2 e dell'Allegato 1 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, che affida ad ANAS la prosecuzione delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e la redazione dei progetti, secondo le indicazioni di SIMICO ovvero del Commissario straordinario. Per le predette opere, pertanto, non è ancora stata stipulata la convenzione di subentro prevista dall'articolo 1, commi 4 e 5, della predetta convenzione quadro, con cui deve essere formalizzato il subentro della Società (ovvero del Commissario straordinario per le opere commissariali) alle attività di ANAS in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante.

In particolare, si rappresenta che tutti gli interventi retrocessi ad ANAS si trovano al momento ancora nella fase di progettazione: per due di questi interventi (SS36 Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni - Lecco e SS36 Consolidamento Galleria Monte Piazze) si è concluso l'iter autorizzativo del progetto e, pertanto, è possibile procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS S.P.A. già disponibili; per gli altri tre interventi, è, invece, ancora in corso di svolgimento la conferenza di servizi, indetta dalla Società, per il perfezionamento dell'iter autorizzativo del progetto.

L'attività di progettazione è stata svolta da ANAS, che ha altresì offerto il supporto tecnico-amministrativo alla Società nella predisposizione della documentazione funzionale all'iter approvativo. Non sussistono, pertanto, posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione che possano comportare una esposizione di ANAS rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i predetti cinque interventi.

Sulla regolazione dei corrispettivi per tali costi esterni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 1 del decreto in esame.

In ogni caso, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione la società RFI S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi ferroviari di cui al nuovo Allegato A-bis, e subentra alla SIMICO (di seguito, anche la "Società") nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi,



nonché nei procedimenti amministrativi già avviati dalla medesima Società. Si dispone, pertanto, l'individuazione ex lege di RFI quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, individuate nel citato Allegato A-bis, in analogia con quanto previsto dal comma 1, che ha trasferito ad ANAS l'attuazione delle opere complementari in ambito stradale di cui all'Allegato A.

Tale previsione è giustificata dalla necessità di garantire che detti interventi vengano realizzati direttamente da RFI S.p.A. quale soggetto proprietario dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con lo scopo precipuo, da un lato, di assicurare la conformità dell'esecuzione delle opere alle procedure e agli standard adottati dalla medesima RFI, anche attribuendole la facoltà di selezionare gli operatori di cui avvalersi, dall'altro, di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando ulteriormente i soggetti attuatori, assicurandone l'attuazione da parte di un soggetto che possiede il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria specifica di opere che rientrano nella rete dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione. A tal fine, si prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la Società trasmetta a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

In relazione agli interventi di cui all'Allegato A-bis, si evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi di cui all'Allegato A-bis in esame sono, infatti, ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo D.P.C.M., dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si precisa che gli "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" sono stati espunti dall'Allegato B del decreto-legge (che contiene l'elenco delle opere complementari già oggetto di commissariamento, per le quali rimangono in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società le funzioni di Commissario straordinario) per essere inseriti nel predetto Allegato A-bis (che, come detto, contiene l'elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore).

Si precisa, altresì, che i 6 interventi (lotti) di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38 indicati nel citato Allegato A-bis sono tutti riferibili all'intervento originario denominato "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano", che è stato poi oggetto di suddivisione in lotti funzionali.

Pertanto, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-ter prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" (CUP: E51I20000010009), incluso nell'Allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, e subentra alla Società nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi avviati dalla medesima Società. Si dispone, pertanto, l'individuazione ex lege di Ferrovienord quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale", in analogia con quanto previsto dal comma 1 che ha trasferito ad ANAS l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A.



A tal fine, si prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la Società trasmetta a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Ciò al fine, da un lato, di velocizzare la realizzazione dell'opera, diversificando ulteriormente i soggetti attuatori, e, dall'altro, di assicurare l'attuazione dell'intervento da parte di un soggetto che possiede il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere.

Si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione.

In relazione agli elementi informativi di natura finanziaria dell'opera oggetto della presente disposizione, si riporta, di seguito, il prospetto delle somme assentite a legislazione vigente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Art. 16 del D.P.R. 207/2010 -			
SOMME ASSENTITE		Subtotale	Totale
Fonte n. 1	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	56.000.000,00 €	
Fonte n. 2	Disponibilità già riportate nel DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	155.300.000,00 €	
Fonte n. 3	Legge 234/2021	5.805.900,00 €	
Fonte n. 4	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	40.447.800,00 €	
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE			257.553.700,00 €

Al riguardo, in data 15 gennaio 2024, la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. ha sottoscritto con Ferrovienord S.p.A. una convenzione volta a disciplinare il trasferimento di risorse statali e confermare Ferrovienord quale committente e, ove dovesse occorrere di stazione appaltante, e regolare tra le parti le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni rivolte alla realizzazione dell'opera pubblica olimpica. Tale convenzione è stata stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e dell'articolo 3 del D.P.C.M. 8 settembre 2023.

La predetta convenzione, in conformità al quadro normativo dianzi richiamato, tiene conto del fatto che, per l'espletamento delle connesse attività di monitoraggio, è riconosciuta alla Società, dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. 8 settembre 2023, "l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce oneri di investimento di cui al Quadro Economico aggiornato ed effettivo" di cui all'Allegato A – voce B.13.1 e relativa IVA - e che, pertanto, l'importo pari ad euro 8.956.991,25 (comprensivo di IVA) resta nella disponibilità della Società. Ciò, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020, che prevede: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

Pertanto, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.31).



L'articolo 2, recante “*Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31*”, interviene sulla *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.

La disposizione, limitandosi ad apportare modifiche alla *governance* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, le modifiche alla *governance* apportate dal decreto in esame non determinano variazioni in merito alla partecipazione al capitale sociale della Società, pari a 1.000.000,00 di euro, che risulta così suddivisa:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze 350.000,00 euro
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 350.000,00 euro
- Regione Lombardia 100.000,00 euro
- Regione Veneto 100.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Bolzano 50.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Trento 50.000,00 euro

Agli enti titolari di partecipazioni al capitale sociale è infatti confermata nel decreto in esame una partecipazione nel procedimento di nomina degli organi sociali coerente con la relativa titolarità di quote azionarie. Contestualmente, si introduce un ripensamento strutturale del ruolo degli azionisti e dell'assemblea dei soci: in particolare, agli azionisti è riconosciuto un potere di designazione dei componenti dell'organo di governo e dell'organo di revisione, che deve poi trovare nel momento collegiale dell'assemblea dei soci la propria finalizzazione con la nomina dei predetti componenti.

Si introduce, inoltre, una modifica all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.

Si precisa che, in considerazione delle previsioni introdotte dall'articolo 2, rimangono in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, dell'intervento “SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate”, incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione *degli* interventi *di cui all'*articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Nel dettaglio, l'articolo 2 introduce le seguenti modifiche al citato decreto-legge n. 16 del 2020:

- al comma 1, lettera a), n. 1, si introduce una modifica all'articolo 3, comma 2, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;

- al comma 1, lettera a), n. 1-bis-introduce una modifica all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di precisare che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 debba tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità. La norma ha carattere ricognitivo, richiamando espressamente i soggetti coinvolti nella progettazione alla necessità di tener conto delle esigenze dei predetti atleti e persone con disabilità: il rispetto di tali esigenze, infatti, rinvia da disposizioni di volta in volta presenti nelle normative di settore vigenti. Con intento sistematico, pertanto, la norma si limita a segnalare la necessità di contestualizzare i predetti obblighi ed esigenze, senza innovare né in punto di ricadute ulteriori sulla progettazione – e, quindi, sui relativi costi – né da un punto di vista ordinamentale (sicché si evita di introdurre una puntuale ricognizione degli



obblighi di volta in volta applicabili, che comporterebbe un necessario coordinamento dei corpi normativi di riferimento al fine di evitare sovrapposizioni).

I progetti delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali, allo stato, tengono già conto dell'accessibilità delle opere da parte degli atleti e delle persone con disabilità ai sensi della normativa vigente in materia, e quindi la disposizione, non comportando modifiche agli stessi, è neutrale da un punto di vista finanziario; pertanto, si dà altresì assicurazione che i progetti delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali, allo stato, non richiedono adeguamenti alle descritte finalità che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce di quanto sopra, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- al comma 1, lettera a), n. 2) si sostituisce il comma 5 al fine di operare le sopra illustrate modifiche alla governance della Società, introducendo i commi aggiuntivi 5-bis, 5-ter e 5-quater. *In particolare, tale ultimo comma aggiuntivo è volto a chiarire che nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società. Lo Statuto della Società, aggiornato in data 19 febbraio 2024 in considerazione delle disposizioni introdotte da decreto-legge in esame, ha previsto, all'articolo 16, comma 2 che "Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione può attribuire - nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile - deleghe di gestione ad uno solo dei suoi componenti, denominato Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea".*

Il predetto comma richiama poi le funzioni conferite, rispettivamente, all'Amministratore delegato e al consigliere designato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera a), n. 3) del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo, comma 5-ter, primo e secondo periodo del presente decreto.

L'articolo 16, comma 2 dello Statuto precisa inoltre che: "Solo a tali componenti, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile nel rispetto della normativa vigente."

Il successivo articolo 16, comma 4 dello Statuto aggiunge infine che: "4. Fermo quanto sopra indicato per l'Amministratore Delegato, il Consiglio può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del Consiglio di amministrazione, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni."

La previsione di attribuire ex lege all'amministratore delegato anche l'incarico di direttore generale risponde alla duplice esigenza di contenere la spesa dei costi di funzionamento della Società, prevedendo la non cumulabilità dei compensi, e di assicurare il coordinamento e la sinergia tra l'organo amministrativo e la figura responsabile dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione.

Con la disposizione in esame, si intende quindi stabilizzare questa scelta organizzativa, nella consapevolezza del duplice vantaggio che la medesima comporta sia in termini di coordinamento tra le deleghe attribuite agli organi societari e i poteri di gestione affidati al direttore generale, sia in termini di contenimento dei costi legati alla governance della Società.

La disposizione, limitandosi ad apportare modifiche alla governance della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, garantendo un contenimento della spesa pubblica, consistente nella riduzione degli oneri derivati dall'introduzione della figura del direttore generale entro i limiti del tetto massimo degli emolumenti che possono essere attribuiti all'amministratore delegato, nella sua duplice veste di amministratore e direttore generale, ai sensi della legislazione vigente.

- al comma 1, lettera a), n. 3, si modifica il comma 6 al fine di prevedere, anziché la nomina, la designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Veneto, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano



- al comma 1, lettera a), n. 4, si abroga il comma 7 che stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati;
- al comma 1, lettera b), si prevede l'inserimento dell'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato B al decreto in esame, che elenca le opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026).

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e muove dall'esigenza di procedere ad una revisione dell'impianto commissariale delle opere al fine di consentirne lo svolgimento in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi.

Si precisa che il comma 1 prevede che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a., dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La medesima disposizione autorizza il Commissario a nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di ANAS S.p.a. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico delle opere nel limite massimo di 50 mila euro annui.

Al riguardo si precisa che gli eventuali oneri per i menzionati rimborsi spese potranno utilmente essere coperti nel quadro economico dell'intervento che presenta le necessarie disponibilità, nella voce "Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016", nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente" che all'attualità prevede una spesa complessiva pari a euro 3.932.671,12.

Il comma 2 chiarisce, altresì, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In considerazione dell'espunzione, operata in sede di conversione, degli "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" dall'Allegato B del decreto-legge (che contiene l'elenco delle opere complementari già oggetto di commissariamento, per le quali rimangono in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società le funzioni di Commissario straordinario) e della loro inclusione nell'Allegato A-bis (che contiene l'elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore), il nuovo comma 2-bis prevede che



l'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della disposizione, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dei citati interventi di soppressione passaggi a livello, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La medesima disposizione autorizza il Commissario a nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici delle opere nel limite complessivo massimo di 50 mila euro annui. Si prevede, pertanto, che al Commissario è possibile riconoscere rimborsi spese nel limite massimo complessivo di 50 mila euro annui per le attività afferenti ai sei lotti degli interventi di soppressione dei passaggi a livelli insistenti sulla SS 38. Al riguardo si precisa che gli eventuali oneri per i menzionati rimborsi spese potranno utilmente essere coperti nel quadro economico degli interventi, che presentano le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 2-ter chiarisce, altresì, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Trattasi, pertanto, di disposizioni dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-bis (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026).

Il comma 1, al fine di favorire un impatto positivo sui territori interessati dai Giochi dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, consente agli Enti territoriali competenti di stanziare risorse per concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti all'evento. A tal fine, con l'obiettivo di assicurare il necessario coordinamento con le attività del Comitato organizzatore, si prevede che i predetti Enti dovranno agire secondo una pianificazione definita d'intesa con il medesimo Comitato, o comunque comunicata allo stesso.

Il comma 2 autorizza gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi a procedere alla revisione del relativo contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione.

In particolare, la è volta a favorire una soluzione operativa coerente con il principio del risultato di cui all'articolo 1 del codice dei contratti pubblici (che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività) che consenta ai concessionari di mettere a disposizione le proprie strutture, al fine di permettere il corretto svolgimento dei giochi invernali, e al contempo di mantenere inalterati gli equilibri economici-finanziari che regolano i relativi contratti concessori. A tal fine, la norma individua una modalità operativa, consentita nell'ambito della disciplina vigente (di cui all'articolo 192 del citato codice rubricato appunto "Revisione del contratto di concessione") che si ritiene di favorire con il precipuo scopo di indicare soluzioni di rapida applicazione rispetto ad altre possibili opzioni riconosciute a legislazione vigente, che comunque rientrano sempre nella facoltà degli enti concessionari. Sul punto, si precisa che il richiamo alle procedure dell'articolo 192 include anche la previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo, la quale prevede una previa valutazione del DIPE, sentito il NARS, che emette il parere di concerto con il MEF.



Al riguardo, appare opportuno precisare che gli impianti oggetto della presente disposizione non sono stati messi a disposizione dell'evento dietro pagamento di un corrispettivo (canone) a favore del gestore. Inoltre, relativamente agli interventi di riqualificazione/adeguamento mediante l'impiego di risorse finanziarie pubbliche, queste saranno in ogni caso corrisposte nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

Il comma 3 consente alle regioni, alle province autonome e ai comuni interessati dai Giochi di disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea delle aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali incluse nel Piano complessivo delle opere olimpiche, sempre che ne sussistano i presupposti d'urgenza, ravvisabili nella necessità di assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture, nonché nella necessità di assicurare lo svolgimento dell'evento nel suo complesso. Quanto agli aspetti procedurali, si precisa che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativi, rispettivamente, alle garanzie partecipative e alla corresponsione dell'indennità per l'occupazione.

Il comma 4, infine, reca la disciplina per la destinazione delle risorse rese disponibili a seguito di variazioni dei quadri economici ovvero della mancata realizzazione degli interventi.

Al riguardo, l'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, prevede che le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche possono essere destinate a eventuali maggiori fabbisogni degli interventi di cui all'Allegato 1, e, in via residuale, al finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 2.

La disposizione di cui al comma 4 è volta ad integrare la disposizione dianzi citata al fine di prevedere che le ulteriori (i.e. ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dal citato articolo 4, comma 2) disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio dei medesimi, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dal citato articolo 4, comma 2, ovvero al completamento del Piano, sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 4, comma 4, trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al nuovo articolo 3-bis non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finanziarie).

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

In particolare, il comma 1 detta disposizioni finalizzate a regolare la retrocessione di ANAS quale soggetto attuatore rispetto ai cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto.

Si evidenzia che per le predette opere non risultano sottoscritte le specifiche convenzioni di subentro previste dall'articolo 1, commi 3 e 4 della convenzione quadro tra la Società e ANAS S.p.a. del 1° giugno 2023: secondo quanto previsto nella predetta convenzione quadro, la stipula delle convenzioni di subentro è infatti prevista all'esito del perfezionamento della procedura autorizzativa dell'opera e del completamento della relativa progettazione.



Ne deriva che ad oggi le attività di progettazione sono state svolte dall'ANAS, che ha altresì fornito alla Società supporto tecnico-amministrativo nello svolgimento delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti. Alle prestazioni svolte in fase di progettazione da ANAS si applica il regime previsto, nelle more della stipula della convenzione di subentro, dall'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, il quale stabilisce che ANAS rendiconti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità già previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS, i costi esterni in coerenza con gli impegni contrattuali per la realizzazione dell'opera e i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento assegnati all'intervento.

Tenuto conto di questo quadro convenzionale, nel definire la retrocessione ad ANAS dei cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto, la disposizione in esame prevede che alla regolazione dei rapporti tra la Società e ANAS si provveda mediante l'aggiornamento della convenzione quadro del 1° giugno 2023, tramite stipula di un atto aggiuntivo. La disposizione, in particolare, chiarisce che per tali interventi non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto-legge n. 16 del 2020, per tali opere, il regime degli oneri di investimento riconosciuto ad ANAS ai sensi dell'articolo 36, comma 3-bis secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che quantifica i predetti oneri di investimento in una percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'intervento, dal quale sono dedotti eventuali corrispettivi rendicontati da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce del predetto articolo 7 della convenzione quadro tra la Società e ANAS.

La disposizione precisa che tale riconoscimento avviene in ogni caso nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In virtù di tale precisazione, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la percentuale del 3 per cento riconosciuta alla Società a titolo di oneri di investimento non era tale da assorbire i costi interni ed esterni sostenuti da ANAS per le attività svolte nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera.

Per tali costi, infatti, come si è evidenziato, l'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023 tra la Società e ANAS S.p.A. prevedeva l'obbligo in capo a quest'ultima di rendicontare le spese sostenute secondo le modalità previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS.

In sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS S.p.A. dell'ordinario Regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9% di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La disposizione in esame, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento, per la sopra richiamata percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'opera, previsto dall'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Va ribadito che la predetta percentuale del 9 per cento è da intendersi come omnicomprensiva, in quanto dalla medesima devono essere detratte le spese rendicontate da ANAS al MIT per i costi interni ed esterni sostenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale intervento si rende necessario non solo per ragioni di simmetria con il regime ordinariamente applicato agli interventi affidati ad ANAS come soggetto attuatore, ma anche per ragioni di certezza nella quantificazione dell'incidenza degli oneri di investimento riconosciuti ad ANAS in relazione alle predette cinque opere. Tale regime di quantificazione degli oneri di investimento appare in ogni caso coerente con i relativi quadri economici dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari ad un totale del 9%, coerente, pertanto, con la previsione di cui trattasi.

Con riferimento alla disposizione che chiarisce che per i cinque interventi retrocessi ad ANAS non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento previsti dall'articolo 3, comma 11, si osserva che



tale previsione appare coerente con la scelta operata dal decreto in esame (articolo 2, comma 1, lettera a)) di espungere le predette opere dal perimetro di azione della Società.

Ne deriva che le relative attività di monitoraggio dovranno essere svolte dal soggetto attuatore, ovvero da ANAS S.p.a.

Le attività amministrative svolte ad oggi dalla Società ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere possono ritenersi coperte dalle risorse trasferite alla Società ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il quale ha disposto a favore della Società il trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3% relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge, **al comma 2** si prevede che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il medesimo comma 2 prevede che, entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere alla formalizzazione del rinnovo degli organi sociali.

Inoltre, è previsto l'adeguamento, da parte della medesima Società, entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, dello Statuto anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precisando che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli attuali organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 3** si autorizza a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Viene stabilito che ANAS S.p.A. destina le predette risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri di cui al comma 3, la norma prevede l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034

Le somme attualmente disponibili ammontano a 67,730 mln € di cui:

- 17,730 per l'anno 2032;
- 25 mln€ per ciascuno degli anni 2033 e 2034

Con riferimento al comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, si premette quanto segue. Con il Piano complessivo delle opere olimpiche, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono ripartite le risorse stanziata dalle leggi vigenti per le opere correlate ai Giochi olimpici e paraolimpici Milano Cortina 2026 che riguardano, oltre agli interventi di impiantistica sportiva, anche opere stradali e ferroviarie, per l'accessibilità ai territori della Lombardia, del Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, già individuate dal decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Le risorse economiche destinate alla realizzazione di tali opere infrastrutturali provengono dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 18, e successivi rifinanziamenti, disposti con la legge n. 234 del 2021 e con la legge n. 197 del 2022.

L'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 ha previsto la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna, il cui scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche.

In tale contesto, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è soggetto attuatore delle opere di cui trattasi, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché struttura ex lege deputata a controllare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi olimpici nel rispetto dei cronoprogrammi.

In particolare, la Società ha stipulato il 1° giugno 2023 con ANAS una convenzione attuativa dell'articolo 4, comma 4 del decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 nonché dell'articolo 5 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, di approvazione del Piano degli interventi olimpici.

La sopra citata Convenzione regola, in via provvisoria, le modalità di subentro della Società ad ANAS nei rapporti giuridici attivi e passivi dei progetti di cui al predetto decreto interministeriale 7 dicembre 2020, recante le opere infrastrutturali da realizzare per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, di cui all'Allegato 1 della medesima Convenzione. Per obiettivi di continuità, la Convenzione prevede che ANAS prosegua le attività di stazione appaltante finalizzate al perfezionamento delle procedure autorizzative, secondo le indicazioni della Società o, per le opere commissariate, del Commissario straordinario.

La Convenzione prevede, altresì, per ciascuna opera, la successiva stipula di una Convenzione di subentro per disciplinare sia il perfezionamento delle procedure espropriative, sia l'appalto delle opere da parte della Società quale centrale di committenza e stazione appaltante. La Convenzione del 1° giugno 2023 prevede altresì che, nelle more della stipula di ogni convenzione di subentro riferita ad ogni singolo intervento, ANAS prosegua a rendicontare al ministero i costi esterni sostenuti relativi agli impegni contrattuali intrapresi e da completare, nonché i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento affidati all'intervento. Inoltre, l'articolo 7 della Convenzione del 1° giugno prevede che con ciascuna convenzione di subentro sia effettuata la ricognizione delle imprese e delle spese residue.

A seguito della sottoscrizione della predetta Convenzione del 1° giugno 2023, SIMICO e ANAS non hanno potuto procedere alla stipula delle convenzioni di subentro relative a ciascun intervento a causa della necessità di procedere alla regolazione dell'imposizione dell'IVA nel pagamento dei corrispettivi delle attività svolte da ANAS nei confronti di SIMICO.

Infatti, nel caso in cui la Società preveda di avvalersi per la fase di affidamento e di esecuzione dell'opera, anche in parte, di ANAS per gli interventi su infrastrutture stradali, ne deriva un aggravio a carico del quadro economico dell'opera in ragione del fatto che le risorse sono trasferite dal MIT a SIMICO come corrispettivo a fronte della prestazione di coordinamento e monitoraggio degli interventi, e non a titolo di contributo.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate, nella risposta fornita alla Società in data 13 aprile 2023 in relazione all'interpello n. 956-442/2023, afferma, infatti, che l'erogazione delle risorse pubbliche a SIMICO presuppone un obbligo di fare in capo alla Società, secondo i parametri propri dei rapporti sinallagmatici tra le parti, con la conseguente rilevanza ai fini dell'imposizione dell'IVA sulle operazioni poste in essere dalla Società stessa ed il riconoscimento della qualifica di corrispettivi alle somme complessivamente erogate che rappresentano il controvalore dell'attività



svolta dalla Società e non una mera elargizione di denaro. Ne deriva che le somme destinate alla Società sia per la realizzazione delle opere, sia per la copertura degli oneri di investimento, sia ancora per il monitoraggio nella realizzazione delle opere siano corrispettivi rilevanti ai fini IVA. Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta o dovuta dalla società, o alla stessa addebitata a titolo di rivalsa, è, quindi, riconosciuto solo se e nella misura in cui gli acquisti di beni e servizi riguardo l'effettuazione, a valle di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione. Tale ricostruzione pone, evidentemente, un problema relativo alla corresponsione dell'IVA quando l'esecuzione dei lavori è affidato da SIMICO ad ANAS: il regime IVA applicabile a tali trasferimenti determina, infatti, un significativo incremento rispetto al costo delle medesime opere (pari al valore dell'IVA), se realizzate direttamente da ANAS.

*Al fine di ovviare a tale potenziale incremento di oneri, la **disposizione** in esame prevede che, laddove le convenzioni di subentro prevedano l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad ANAS, sia il MIT – senza alcuna intermediazione finanziaria da parte di SIMICO – a provvedere in via diretta alla remunerazione delle attività svolte da ANAS. Ciò in analogia a quanto previsto a normativa vigente, laddove, in caso di corresponsione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione degli interventi direttamente dal MIT ad ANAS S.p.A., gli importi corrisposti non sono soggetti all'imposizione dell'IVA.*

Con tale meccanismo, si intende, quindi, neutralizzare l'impatto che l'attribuzione a SIMICO del ruolo di stazione appaltante e centrale di committenza pone rispetto all'esecuzione di tali interventi da parte di ANAS.

In tale direzione le singole convenzioni di subentro dovranno indicare le modalità e le linee di attività per cui SIMICO dovrà o meno avvalersi del supporto tecnico di ANAS.

*Alla luce di quanto rappresentato, la **previsione** di semplificazione in esame prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provveda alla sottoscrizione delle convenzioni di subentro con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi loro affidati e dei relativi oneri finanziari, al fine di assicurarne la coerenza con il nuovo assetto definito dalle previsioni introdotte dalla **disposizione** in commento. Di tali adempimenti si prevede che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ne dia comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

Si prevede, altresì, che gli interventi per cui la società si avvale di ANAS S.p.A. in virtù delle citate convenzioni siano recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la medesima ANAS S.p.A. Per tali interventi sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

*Per la realizzazione degli interventi stradali che la Società non riesce a realizzare direttamente, ferme restando le risorse destinate a ciascun intervento, la **proposta emendativa norma** consente di avvalersi di ANAS, mediante la sottoscrizione delle singole convenzioni, in attuazione della sopra richiamata Convenzione quadro, con trasferimento diretto da parte del MIT delle risorse senza imposizione dell'IVA.*

*Conseguentemente, la **disposizione** è finalizzata specificamente a evitare che le opere per infrastrutture stradali e ferroviarie, per il solo motivo di essere attribuite alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. quale soggetto attuatore, abbiano un costo superiore rispetto al caso in cui le medesime opere siano remunerate tramite corresponsione diretta dei contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad ANAS S.p.A.: in tale ultima ipotesi, infatti, non è dovuto il pagamento dell'IVA.*

*La **disposizione**, pertanto, prevedendo esclusivamente una procedura di semplificazione per lo svolgimento delle attività che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. affida ad ANAS S.p.A. e stabilendo che la copertura dei costi per le attività svolte dalle medesime società avvenga mediante corresponsione diretta di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e*



dei trasporti a valere sulle risorse dei quadri economici dei medesimi interventi, reca disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-ter, anch'esso introdotto in sede di conversione, prevede che, per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui al citato articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, siano determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Tale disposizione, pertanto, in considerazione del trasferimento delle attività in capo a RFI S.p.A., rimodula la percentuale delle somme spettanti alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui al citato articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, tenendo conto delle attività già svolte, nonché delle attività di monitoraggio che SIMICO continuerà a svolgere per le opere, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-quater prevede che, per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui al citato articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, siano determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Tale disposizione, pertanto, tiene conto del trasferimento delle attività in capo a FERROVIENORD S.p.A., rimodulando le somme spettanti alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. alla luce delle attività già svolte alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Trattasi, pertanto, di disposizioni che non producono effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il nuovo comma 3-quinquies prevede che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provveda all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo. In particolare, si prevede che il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e che questo individui le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio e sia corredato di norme di attuazione.

Al riguardo, in linea generale, si chiarisce che: gli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico attengono alla pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. n. 152 del 2006; gli aggiornamenti della pianificazione di bacino possono comportare l'adozione di nuove misure strutturali e non strutturali per contrastare le eventuali nuove situazioni di pericolosità e di rischio idrogeologico individuate con gli aggiornamenti; le norme di attuazione sono le regole che la pianificazione di bacino impone per l'uso di quelle porzioni di territorio interessate dagli scenari di pericolosità o di rischio idrogeologico. Esse entrano in vigore con l'approvazione del piano o di un suo aggiornamento.

Le nuove misure strutturali e non strutturali per contrastare le eventuali nuove situazioni di pericolosità e di rischio idrogeologico individuate con gli aggiornamenti possono riguardare la realizzazione di nuovi interventi di contrasto al dissesto idrogeologico; in ogni caso, la disposizione in argomento, che di fatto costituisce una mera specificazione procedimentale rispetto alla vigente disciplina in materia di pianificazione nel settore in argomento prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006



ai fini dell'adozione del primo piano stralcio relativo al Comune di Cortina, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A valle dell'attività di pianificazione e dell'individuazione delle misure strutturali e non, potranno essere realizzati i relativi interventi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ogni caso, si tratta di una attività di pianificazione che non determina ricadute vincolanti sui saldi di finanza pubblica, essendo subordinata alla sussistenza delle relative disponibilità finanziarie. Peraltro, la valutazione circa le misure da realizzare dipende dallo scenario di pericolosità o di rischio idrogeologico.

Comma 3-sexies. *La disposizione per le finalità perseguite autorizza l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali a reclutare a tempo indeterminato 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia, 1 unità da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità prevista dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 e 12 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal citato CCNL. Per effetto di quanto sopra, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità.*

Gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione delle norme, pari complessivamente ad euro 917.202 per l'anno 2024 e ad euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati sulla base delle vigenti retribuzioni pro capite:

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	TOTALE UNITA'	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI a decorrere anno 2025	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI anno 2024 (rateo)														
	PRIMA	60.102,87	39.803,20	86.790,00	21.318,86	78.883,15	201.947,82	16.874,52	308.822,44	1	308.822,44	231.616,83														
	SECONDA	47.016,77	13.345,11	35.780,12	13.926,47	41.445,00	151.492,47	8.756,77	160.248,74	1	160.248,74	120.186,56														
AEE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	TOTALE UNITA'	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI a decorrere anno 2025	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI anno 2024 (rateo)														
	EP	35.000,00	20.000,00	6.000,00	70.000,00	26.525,20	96.525,20	5.532,16	102.104,36	1	102.104,36	76.578,27														
	EP	35.000,00	12.000,00	3.000,00	50.000,00	18.018,60	68.018,60	3.982,33	73.008,93			0,00														
AEE		Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Trattamento economico accessorio lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	TOTALE UNITA'	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI a decorrere anno 2025	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI anno 2024 (rateo)													
	Parionieri	23.501,69	1.958,49	1.752,72	27.212,94	10.315,01	37.527,95	2.151,77	39.679,72	12	476.160,64	488.820,01														
	Assistenti	16.851,97	1.612,65	1.524,72	22.482,38	10.315,01	32.797,39	1.838,55	34.635,94			0,00														
	Operai	18.390,84	1.532,57	1.051,08	20.974,49	10.315,01	31.289,50	1.742,02	33.031,52			0,00														
									TOTALE	15	1.222.935,56	917.201,67														

Per la prima annualità (2024) è stato stimato un rateo di spesa pari ai 9/12 di quella a regime (decorrenza immissione in servizio del contingente di personale in questione dal 1° aprile 2024).

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a 917.202 per l'anno 2024 e ad euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, al **comma 4** si prevede la clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto, ad esclusione dei commi 3 e 3-sexies dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5- Entrata in vigore

L'articolo 5 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.



L'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	F37H20001460001	23.570.100,00 € di cui IVA: 150.070,09 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 4.059.863,17 €
Lombardia	SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco	F87H16000580001	35.629.100,00 € di cui IVA: 226.849,37 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 7.184.322,78 €
Lombardia	SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Piazzo”	F97H20001160001	55.293.500,00 € di cui IVA: 352.052,00 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 11.133.663,57 €
Lombardia	SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona	F97H19000000001	8.229.100,00 € di cui IVA: 52.394,42 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.604.742,35 €
Lombardia	SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate	F47H20001140001	74.386.000,00 € di cui IVA: 473.613,35 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 14.765.450,27 €

In relazione agli interventi di cui all'Allegato A, si evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi di cui all'Allegato A del decreto in esame sono ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo d.P.C.m. dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

Di seguito il cronoprogramma aggiornato degli interventi di cui all'Allegato A.

Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	Cronoprogramma	
				Inizio lavori	Fine lavori
Lombardia	Giussano	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	01/01/2025	30/05/2026
Lombardia	Lecco	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	01/02/2024	01/01/2026
Lombardia	Monte Piazzo	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	01/02/2024	30/04/2026
Lombardia	Piantedo	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	01/12/2024	30/03/2026
Lombardia	Piona	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	01/11/2024	31/12/2025

L'Allegato A-bis, introdotto in sede di conversione, reca l'elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

Trattasi, in particolare, dei seguenti interventi:

Regione o provincia autonoma	Intervento	CUP	Costo intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale	C66J20000210001	30.105.200,00 € di cui IVA: 191.678,87 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.073.225,23 €



Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari	J57B20000230008	13.201.400,00 € di cui IVA: 84.052,90 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 2.667.106,14 €
Veneto	PRG di Ponte delle Alpi	J17B20000630001	17.341.900,00 € di cui IVA: 110.415,34 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.282.329,22 €
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno	J17B20000640001	23.045.100,00 € di cui IVA: 146.727,44 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 4.650.159,25 €
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre	C97D20000080001	3.273.000,00 € di cui IVA: 20.839,09 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 661.876,04 €
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio	J84H20000850001	33.672.100,00 € di cui IVA: 214.389,21 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.791.646,91 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale Forcola	C24J20000100001	13.905.500,00 € di cui IVA: 88.535,89 €



			oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 2.764.417,05 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale Colorina	C54J20000120001	17.257.500,00 € di cui IVA: 109.877,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.385.556,08 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale Montagna- Poggiridenti	C84J20000080001	4.476.300,00 € i cui IVA: 28.500,46 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 818.112,40 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale Chiuro-Teglio	C24J20000110001	5.146.400,00 € di cui IVA: 32.766,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 935.174,03 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro	C24J20000120001	8.672.100,00 € di cui IVA: 55.214,99 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.658.286,15 €
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone	C84J20000090001	16.542.200,00 € di cui IVA: 105.323,67 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.345.397,51 €



In relazione agli interventi di cui all'Allegato A-bis, si evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi di cui all'Allegato A-bis in esame sono, infatti, ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo d.P.C.m., dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Si precisa che, in sede di conversione, gli "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" sono stati espunti dall'Allegato B e inseriti nel presente Allegato A-bis.

L'Allegato B, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana	F57H20001340001	31.955.200,00 € di cui IVA: 203.457,77 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.417.749,68 €
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio	F61B20000140001	52.800.000,00 € di cui IVA: 336.175,96 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.589.122,00 €
Lombardia	Variante Trescore Entratico Lotto 1 Comune di Trescore Balneario	F61B14000340001	42.848.500,00 € di cui IVA: 272.815,07 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 8.220.945,21 €
	Variante Trescore Entratico Lotto 2 Comune di Entratico	F11B14000970001	143.441.900,00 € di cui IVA: 913.290,12 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante:



			27.759.398,42 €
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo	B81B03000220004	253.289.600,00 € di cui IVA: 1.398.113,53 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: € 44.121.448,93 € Totale Copertura Finanziaria 159.000.000,00
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	F47H18001500001	51.861.900,00 € di cui IVA: 330.203,11 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.298.031,53 €
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone	F51B20000150001	395.928.984,00 € di cui IVA: 2.520.867,54 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 80.791.240,26 €

In relazione alle opere di cui all'Allegato B, si rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato d.P.C.M. dell'8 settembre 2023), fatta eccezione per l'intervento "SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo" che presenta un costo complessivo per il quale allo stato si dispone di una copertura pari 159 milioni di euro, con fabbisogno residuo 94,3, stante il costo complessivo pari a 253,3 milioni di euro. Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per il citato intervento è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.

Si precisa che, in sede di conversione, i 6 "Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" sono stati espunti dall'Allegato B in esame per essere inseriti nel sopra riportato Allegato A-bis.

Infine, si evidenzia che, per gli interventi di cui all'Allegato A, ANAS, in quanto soggetto attuatore, provvederà a riallineare il monitoraggio sui sistemi informativi rispetto a quanto previsto dal DPCM 8 settembre 2023. ***Per l'allegato A-bis, il riallineamento dei dati di monitoraggio dovrà essere***



operato da RFI S.p.A, in quanto soggetto attuatore. Per l'Allegato B, infine, il predetto riallineamento dei dati di monitoraggio dovrà essere operato dal Commissario straordinario.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Praxotto".

25/03/2024



